



ACCADEMIA DI BELLE ARTI
LORENZO DA VITERBO



REGOLAMENTO CULTORI DELLA MATERIA



1 settembre 2025

Ente Gestore:

Fondazione Accademia Srl
Viale Egeo, 104 - 00144 Roma

Regolamento Cultori della materia

Articolo 1 – Definizione delle funzioni

1. Per “Cultori della materia” s’intendono esperti o studiosi, non appartenenti a ruoli del personale accademico e universitario (docenti I e II fascia e ricercatori), che abbiano acquisito in una disciplina documentati titoli accademici ed universitari, esperienze professionali e peculiari competenze, in virtù dei quali possano essere abilitati, relativamente alla disciplina stessa – ovvero in altre discipline afferenti al medesimo ambito disciplinare – alle condizioni stabilite nel presente Regolamento.

2. I cultori della materia:

- a) collaborano con il personale docente dell’Accademia per lo svolgimento di attività didattiche extra-curricolari: di laboratorio, seminariali e di esercitazione;
- b) possono fornire un supporto alla realizzazione di tesi di diploma accademico, secondo modalità concordate con il docente proponente il cultore;
- c) possono partecipare allo svolgimento degli esami di profitto e di diploma accademico;
- d) possono infine svolgere attività di ricerca nell’Accademia, in base ai propri interessi di studio.

3. I cultori della materia:

- a) non possono svolgere lezioni frontali o di laboratorio curricolari;
- b) non possono svolgere funzione di relatore di tesi;
- c) non possono espletare funzioni diverse da quelle espressamente attribuite ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento.

4. Ogni diversa disposizione è nulla ed improduttiva di qualunque effetto giuridico.

5. I cultori della materia si impegnano a rispettare il Codice Etico dell’Accademia, i regolamenti interni e le norme sulla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d’autore.

Articolo 2 – Natura dell’incarico

1. Le funzioni di cultore della materia sono svolte su base volontaria e tendono a soddisfare interessi culturali e scientifici dei cultori, perché favoriscono l’aggiornamento professionale, il confronto delle idee e la partecipazione a progetti di ricerca.

2. Lo svolgimento delle funzioni, totalmente gratuito, non dà diritto a nessun compenso, sotto nessuna forma e ad alcun titolo, o riserva di posto in pubblico concorso, né costituisce titolo valutabile in ordine all’attribuzione di posti di ruolo come professore di I e di II fascia.

3. Le attività dei cultori della materia non danno diritto a forme di collaborazione subordinata o parasubordinata con l’Accademia, ma possono essere certificate dall’Istituzione e valorizzate nel curriculum del cultore a fini professionali o scientifici.

Articolo 3 – Procedure di attribuzione della qualifica

1. L’attribuzione della qualifica di cultore della materia, con il consenso del candidato, viene deliberata dal Consiglio Accademico, su proposta di un docente o del Direttore, per l’insegnamento cui si riferiscono le funzioni da espletare e conferita dal legale rappresentante dell’ente gestore.

2. Ciascun docente non può proporre più di due cultori della materia per lo stesso anno accademico.

3. La domanda di attribuzione della qualifica di cultore deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del presente regolamento, da una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dal successivo articolo 4, e da un breve curriculum che illustri gli studi svolti, le esperienze professionali acquisite, gli eventuali titoli didattici e scientifici posseduti, la pubblicazione di articoli o saggi e l’attività artistica attinente al settore.

4. La proposta deve essere assunta al protocollo dell’Accademia entro il termine del 15 ottobre e, se approvata, la nomina si considera effettiva a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno accademico.

5. La nomina di cultore avviene con successivo decreto direttoriale e viene trascritta su un apposito

elenco, pubblicato ed aggiornato sul sito web istituzionale.

6. La nomina ha durata annuale e potrà essere prorogata, di norma, per ulteriori due anni, previa domanda scritta da presentare ogni anno al Direttore entro il 15 settembre. In casi eccezionali, su motivata delibera del Consiglio Accademico, il rinnovo potrà essere concesso oltre il triennio.

7. Il cultore della materia può fregiarsi del titolo di 'Cultore della materia' per tutta la durata dell'incarico con l'indicazione della disciplina per la quale è stato conferito.

Articolo 4 – Requisiti per la nomina

1. Per il conferimento della nomina di cultore della materia sono necessari i seguenti requisiti minimi:

- a) possesso del diploma accademico quadriennale, o di I livello o di II livello, ovvero laurea magistrale;
- b) riconosciuta esperienza professionale nell'ambito specifico;
- c) insussistenza di un rapporto di impiego con l'Accademia;
- d) non intrattenere rapporti di collaborazione con enti che forniscono servizi di preparazione per gli studi accademici.

2. I candidati devono inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- tesi in ambito affine,
- pubblicazioni o attività artistiche/professionali attinenti,
- titoli post-diploma (master, dottorato, perfezionamento, specializzazione).

3. Il Consiglio Accademico può determinare ulteriori requisiti specifici.

4. Il Consiglio Accademico valuta la congruenza della preparazione con gli obiettivi del corso di studio.

5. Non possono essere nominati cultori della materia coloro che abbiano in corso procedimenti disciplinari o abbiano riportato sanzioni per violazioni del Codice Etico accademico.

Articolo 5 – Procedure per la nomina

1. L'accoglimento della proposta di attribuzione della qualifica o il rinnovo, con relativa nomina annuale, è resa nota a cura dell'ufficio competente.

2. La nomina ha scadenza annuale e può essere revocata in caso di gravi motivi di opportunità.

3. Il ruolo attivo dei cultori sarà certificato dai singoli docenti, che forniranno alla direzione una relazione scritta.

4. In caso di assenze ingiustificate o mancata collaborazione documentata, il Direttore, su segnalazione del docente titolare, può proporre al Consiglio Accademico la revoca della nomina.

Articolo 6 – Relazione del Cultore

1. Il Cultore, d'intesa con il docente titolare e con il Direttore, predispone un piano di attività annuale.

2. Al termine dell'anno accademico, il Cultore redige una relazione sulle attività svolte da consegnare al Direttore e al docente titolare.

3. L'accoglimento della domanda di rinnovo è subordinato alla consegna della relazione.

4. La relazione annuale deve essere redatta anche in formato digitale e trasmessa tramite il protocollo elettronico dell'Accademia.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, deliberato dall'Ente gestore e sentito il Consiglio Accademico, entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo dell'istituzione ed è soggetto, di norma, a revisione triennale.

2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Accademia e comunicato a tutti i cultori della materia al momento della nomina.

Note sulle revisioni

Emanato e pubblicato il 15/05/2013

1ª Revisione pubblicata il 31 maggio 2016

2ª Revisione pubblicata il 6 maggio 2019

3^a Revisione pubblicata il 24 maggio 2021

4^a Revisione aggiornata al 2025 (integrazioni: Codice Etico, revoca per assenze, gestione digitale, durata e rinnovi).